

COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

INTERNI

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art.1 Istituzione della tassa.
- Art.2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.
- Art.3 Presupposto della tassa ed esclusioni.
- Art.4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
- Art.5 Inizio o cessazione dell'occupazione o detenzione.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art.6 Parametri.
- Art.7 Esclusioni dalla tassa.
- Art.8 Computo delle superfici.
- Art.9 Tariffe per particolari condizioni di uso.
- Art.10 Agevolazioni sottoforma di esenzioni.
- Art.11 Classificazione dei locali ed aree.
- Art.12 Tassa giornaliera.

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE- FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Art.13 Denunce.
- Art.14 Accertamento e controllo.
- Art.15 Riscossione.
- Art.16 Rimborsi.
- Art.17 Istituto dell'accertamento con adesione e irrogazione della sanzione.
- Art.18 Contenzioso.
- Art.19 Funzionario responsabile.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.20 Abrogazioni.
- Art.21 Norme di rinvio.

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale si sensi del D.P.R. 915/82 (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, e scarica sul suolo e nel suolo), è istituita nel Comune di Masserano la tassa annuale in base a tariffa, la cui applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 70% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs n.507/1993, così come modificato dalla legge n. 549/1995 e ss.mm.ii.

Art.2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni è svolto dall Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, dei centri produttivi e commerciali integrati, ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani assimilabili e pericolosi.

3. In tutte le aree nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa la tassa per lo smaltimento è dovuta a tariffa intera.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, relativamente alle distanze, il tributo è dovuto:

- in misura ridotta pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura ridotta pari al 30% della tariffa per distanze da 501 metri fino a 1000 metri;
- in misura ridotta pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;

5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.3

Presupposto della tassa ed esclusione

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ove si producano rifiuti urbani e speciali assimilati come definiti dall'art.7 del D.Lgs 22/1997, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato e comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli art. 58 e 59 del D.Lgs 507/1993, fermo restando quanto stabilito dall'art.59 comma 4 dello stesso.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base agli elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art.4

Soggetti passivi e soggetti responsabile del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs 507/1993.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art.5

Inizio o cessazione dell'occupazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5. In caso di mancata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite o all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art.11, determinate in relazione alla qualità e quantità presunta dei rifiuti producibile in ciascun tipo di locale ed al costo di smaltimento.

Art.7 Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo meramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, solai vuoti o comunque non utili ad una effettiva fruibilità;
- c) legnaie e tettoie aperte;
- d) balconi e terrazze;
- e) stalle e fienili;
- f) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile (lastrici solari, muri maestri, scale, portoni d'ingresso, vestiboli,

ascensori, pozzi, tetti portici, cisterne, e comunque tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comunale);

- g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.
- h) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); unità immobiliari per cui il contribuente dichiara e comprova il non utilizzo;
- i) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.8 **Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le superfici scoperte operative vengono tassate per intero mentre le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono escluse dal tributo.

3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art.9

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 33% per le abitazioni con unico occupante;
 - b) del 5% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 5% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 5% nei confronti dell'utente che trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora per più di 6 mesi l'anno in località fuori dal territorio nazionale;
 - e) del 10% nei confronti degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
 - f) del 15% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino annualmente, tramite la presentazione di idonea documentazione (formulari, fatture, ecc..), di provvedere autonomamente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo ed in seguito a presentazione di domanda degli interessati.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha data luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art.10

Agevolazioni sottoforma di esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali occupati da uffici comunali, i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- c) le aree a verde relative alle abitazioni ed ai condomini;
- d) i locali utilizzati dalle istituzioni di assistenza e beneficenza erette in Enti Morali che effettuano ricoveri, cure e servizi assistenziali prevalentemente gratuiti;
- e) le manifestazioni di rilievo culturale, ricreative, del tempo libero, sportive, di assistenza e beneficenza tenute sul suolo pubblico.
- f) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a mq.50, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quanto gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto; la riduzione ha valore per l'anno di competenza.

3. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs 507/1193 e successive modificazioni, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

5. Le agevolazioni e riduzioni di cui all'art.2, comma 4, e agli artt. 9 e 10 non sono cumulabili fra di loro, ma quelle di entità superiore assorbe le minori.

Art.11

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie e sub categorie secondo il loro uso e destinazione:

n.prog.	Categoria	Subcateg.	Tipologia Attività
1	A	1	Autorimesse pubbliche
2	A	2	Teatri
3	A	2	Cinema
4	A	2	Deposito corrieri
5	A	2	Musei
6	A	2	Biblioteche
7	A	2	Archivi

8	A	2	Circoli ricreativi
9	A	2	Circoli sportivi
10	A	3	Scuole pubbliche
11	A	3	Scuole private
12	A	3	Asili
13	A	3	Scuole materne
14	A	4	Associazioni culturali
15	A	4	Associazioni politiche
16	A	4	Associazioni religiose
17	A	4	Altre fattispecie assimilabili alla categoria
18	B	1	Ingrosso alimentari e non alimentari
19	B	1	Minimercati da mq.200 a 399
20	B	1	Supermercati da mq.400 a 2.499
21	B	1	Ipermercati oltre mq. 2.500
22	B	1	Altre fattispecie assimilabili alla categoria
23	B	2	Aree ricreative turistiche
24	C	1	Collegi e convitti
25	C	2	Abitazioni
26	C	2	Alberghi
27	C	2	Hotel
28	C	2	Pensioni
29	C	2	Ospedali
30	C	2	Cliniche
31	C	2	Ricoveri
32	C	2	Mense aziendali
33	C	2	Altre fattispecie assimilabili alla categoria
34	C	3	Carceri
35	D	1	Autosaloni
36	D	2	Uffici pubblici e privati
37	D	3	Lavanderie
38	D	3	Calzolai
39	D	4	Assicurazioni
40	D	4	Banche
41	D	4	Parrucchieri
42	D	4	Estetisti
43	D	4	Privative e tabaccherie
44	D	4	Altre attività del terziario
45	D	5	Autoriparazioni

46	D	5	Gommisti
47	D	5	Elettrauto
48	E	1	Abbigliamento
49	E	1	Armeria
50	E	1	Gomma e plastica
51	E	1	Arte sacra
52	E	1	Falegname
53	E	1	Calzature
54	E	2	Elettrodomestici
55	E	2	Cine, foto, dischi, videocassette
56	E	2	Carrozzerie
57	E	2	Timbri e targhe
58	E	2	Idraulica
59	E	2	Valigerie
60	E	3	Giocattoli, articoli infanzia
61	E	3	Arredo casa e ufficio
62	E	3	Librerie
63	E	3	Casalinghi
64	E	3	Colori, vernici, prodotti agricoltura
65	E	3	Distributori
66	E	3	Gioiellerie
67	E	4	Farmacie
68	E	4	Tessuti, abbigliamento
69	E	4	Antiquariato
70	E	4	Mercerie
71	E	4	Articoli sportivi
72	E	4	Tipografie
73	E	5	Sanitari
74	E	5	Lampadari
75	E	5	Cicli e moto
76	E	5	Cartolerie
77	E	6	Gelaterie
78	E	6	Ferramenta
79	E	6	Tappezzerie, tappeti, moquette
80	E	6	Biancheria
81	E	6	Orafi
82	E	6	Pelliccerie, pelletterie
83	E	6	Materiali edili
84	E	6	Profumerie, erboristerie
85	E	7	Negozi elettricisti
86	E	7	Quadri e cornici
87	E	8	Ambulanti non alimentari

88	E	9	Attività produzione artigianali e industriali
89	F	1	Sale da ballo
90	F	1	Discoteche
91	F	2	Bar
92	F	2	Bar tavola fredda
93	F	2	Pizzerie
94	F	3	Salumerie
95	F	3	Pollerie
96	F	3	Macellerie
97	F	4	Ristoranti
98	F	4	Panetterie, pasta fresca, pasticcerie
99	F	4	Drogherie
100	F	4	Alimentari in genere
101	F	5	Fioristi
102	F	5	Fruttivendoli in sede fissa
103	F	5	Prodotti ittici
104	F	6	Fruttivendoli ambulanti
105	F	7	Ambulanti alimentari in genere
106	F	8	Chioschi
107	F	8	Edicole

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art.12 **Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Masserano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,

o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti maggiorata del 50%.

4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art.13

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, il codice fiscale, la data e luogo di nascita, il domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

6. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.14

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatta sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art.15

Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e le addizionali, per gli accessori e le sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi e riscossi a mezzo di n.2 rate con appositi bollettini di versamento a scadenza rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di bollettazione.

2. Su istanza del contribuente iscritto a ruolo, l'Ente può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di arretrati.

3. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura di legge per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ai sensi dell'art.36 della Legge 388/2000 il Comune, ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, può prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente Creditore dei dati del pagamento stesso.

Art.16 **Rimborsi**

1. Nei casi di errori, di duplicazioni, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4 del D.Lgs 507/1993 e ss.mm.ii. , da presentare, a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di ricevimento della bollettazione relativa al tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura di legge, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art.17 **Istituto dell'accertamento con adesione e irrogazione della sanzione**

1. Si istituisce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997 n.218, e oggetto di apposito regolamento.

2. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, oppure per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, oppure per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti

dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali per quanto attiene alla tassa dei rifiuti da intendere espressamente recepito nel presente regolamento.

Art.18

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs 31/12/1992 n.545 e al D.Lgs 31/12/1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art.19

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.21
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.